

A.N.A.S. S.p.A. - Roma

**Atto di acquisizione art. 42 bis - proprietà Talpone Franco - SS 30 Lavori costruzione della variante esterna abitato di Alessandria km 0+000 e km 9+400**

U.O. Espropri  
Struttura Territoriale  
Piemonte e Valle d'Aosta

**REP: 202**

**OGGETTO: S.S. n°30 “di Valle Bormida” – Lavori di costruzione della variante esterna all’abitato di Alessandria fra le progressive km 0+000 e km 9+400.**

**ATTO di ACQUISIZIONE  
(Art. 42bis del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii.)**

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA TERRITORIALE**

**VISTO**

- La procura conferita dall'Amministratore Delegato della “ANAS – S.p.A. in data 16/09/2020 al Responsabile della Struttura Territoriale – notaio dott. Paolo Castellini iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti in Roma, Velletri e Civitavecchia – Rep. 84724, Rogito 24063 registrato all'A.E. di Roma il 16/09/2020;
- La nomina quale Dirigente Ufficio Espropriazioni disposta dall'AD dell'ANAS S.p.A. con Comunicazione Organizzativa prot. n. CDG-0664410-I del 22/11/2019;
- l'articolo 42bis del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;
- che con il Decreto Ministeriale n. 974/c.535 in data 06/02/1976 , veniva approvato, anche ai sensi e per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità, il progetto relativo ai lavori di che trattasi;
- che detti lavori sono stati affidati all'impresa EDILVIE con sede in Tortona;
- che con Decreto n. 930 del 03/01/1977 rilasciato dalla Prefettura di Alessandria, l'ANAS – Compartimento per il Piemonte veniva autorizzato ad occupare gli immobili siti nei comuni di Alessandria e Castellazzo Bormida interessati dai citati lavori;
- che, in seguito alla redazione ed approvazione dei tipi di frazionamento delle aree interessate dall'esecuzione dei lavori sopra indicati, le stesse sono state catastalmente individuate;
- che i terreni siti nel Comune di Alessandria, censiti al catasto al Foglio n 269, p.lla n 27; foglio n. 96 p.lla n. 60, foglio n. 93 p.lle n. 62, n. 69, n. 67, n. 65; foglio n. 92, p.lla n. 452 e i terreni siti nel comune di Castellazzo Bormida (AL), censiti al catasto al foglio n. 13, p.lle n. 27, 288, 336 di proprietà della Ditta Franco Talpone, sono stati oggetto della suindicata occupazione, per complessivi mq 14.165, in costanza di procedura espropriativa regolarmente avviata;
- che alla scadenza del termine di pubblica utilità statuito dal citato Decreto Ministeriale n. 974/c.535 in data 06/02/1976 la procedura espropriativa non si è conclusa con l'emissione del relativo decreto di esproprio;
- che i lavori vennero regolarmente eseguiti ed ultimati e la realizzata opera stradale è stata aperta al traffico;
- che a seguito dell'entrata in vigore della normativa sul decentramento delle competenze dello stato in materia di viabilità (D.Lgs. 31/03/1998 n. 112) la ex SS 30 di Valle Bormida è stata classificata Regionale;

- che con verbale in data 01/10/2001 tale arteria stradale venne presa in consegna dalla regione Piemonte;
- che la Regione Piemonte per l'espletamento delle funzioni di cui agli artt. 5,6,7 e 10 del D.L. 285/92 si è avvalsa delle Province, pertanto con il succitato verbale del 01/10/2001, la statale n. 30 "di Valle Bormida" venne consegnata in gestione ad uso gratuito alla Provincia di Alessandria per l'esercizio delle succitate funzioni;
- che, successivamente, con verbale di consegna sottoscritto dall'Agenzia del Demanio, dall'ANAS S.p.A. – Gruppo FS Italiane e Provincia di Alessandria, con decorrenza dal 10/05/2021, il tratto di strada relativo al presente contenzioso è entrato a far parte del Patrimonio del Demanio – Ramo strade gestito da questa Società;
- che il 10/02/2022 l'ing. Franco Talpone (C.f. TLPFNC43R02A182P) rappresentato e difeso dall'avv. Prof. Paolo Scaparone e dall'avv. Federico Burlando ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte contro l'ANAS S.p.A. per l'accertamento del diritto alla restituzione, previa rimessione in pristino dei terreni sopra elencati di sua proprietà, oltre al risarcimento dei danni per illegittima occupazione;
- che il 20/06/2022 l'ANAS S.p.A., a seguito di indagine di mercato, ha affidato l'incarico di redigere una perizia di stima giurata dei terreni oggetto del presente procedimento al geom. Paolo Massara (regolarmente iscritto all'Albo dei geometri di Novara);
- che il 21/07/2022, con verbale di asseverazione e giuramento avanti al cancelliere del Tribunale di Novara, il perito incaricato ha depositato la perizia di stima;
- che con raccomandata n. 154854877991-3 del 08/08/2022 è stato inviato l'Avviso di avvio del Procedimento n. 550120 del 04/08/2022 di emissione dell'atto di acquisizione del diritto di proprietà (art. 42 bis del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii.);
- che con PEC del 03/09/2022, acquisita al protocollo ANAS S.p.A. al n. 604779 del 05/09/2022, lo studio associato Prof. Avv. Paolo Scaparone, patrocinante il sig. Franco Talpone, a riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di cui sopra, ha inviato le proprie osservazioni non accogliendo le indennità offerte;

## **CONSIDERATO**

- Che è intervenuta, con la realizzazione dell'opera in narrativa la radicale trasformazione dei fondi con l'irreversibile sua destinazione all'uso pubblico;
- Che i lavori sono stati ultimati e la realizzata opera stradale è stata aperta al traffico;
- Che a seguito del mancato compimento della procedura espropriativa da parte dell'impresa delegata la procedura espropriativa non si è conclusa nei termini della vigenza della P.U.;
- Che tali fatti non sono imputabili a responsabilità dirette e non dipendenti dalla volontà degli attuali sottoscrittori del presente atto;
- Che i beni oggetto del presente provvedimento sono attualmente destinati alla sede stradale della S.S. 30 "di Valle Bormida", nel tratto km 0+000 – km 9+400; essa costituisce una importante arteria di collegamento interregionale tra il Piemonte e la Liguria;
- Che, pertanto, l'ipotesi di demolizione del tratto stradale per consentire la restituzione dell'area alla ditta non è perseguibile;
- Che sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 42bis del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii., e precisamente:
  - utilizzazione dei beni da parte dell'ANAS S.p.A. per scopi di interesse pubblico;
  - modificazione dei beni in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio;
  - valutazione della prevalenza dell'interesse pubblico alla conservazione dell'opera rispetto all'interesse privato alla conservazione della proprietà dei beni;
- Che alla Ditta proprietaria di detti terreni è stato corrisposto un acconto totale sulla indennità di espropriazione e di occupazione pari a euro 38.467,77;

- che si è provveduto alla quantificazione del riconoscimento economico che compensa il pregiudizio patrimoniale, il pregiudizio non patrimoniale e l'occupazione senza titolo come disposto dal comma 1 dell'art. 42 bis del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii., da corrispondere alla Ditta Franco Talpone, proprietaria dei terreni specificati in narrativa;
- che si è provveduto alla quantificazione dell'indennità di occupazione legittima protratta per due anni stabilita con Decreto del Prefetto n. 930 del 03/01/1977;
- che, in ragione di quanto suddetto, l'ANAS ha provveduto a comunicare l'avviso di avvio del procedimento di "emissione dell'Atto di Acquisizione del diritto di proprietà" previsto dall'art. 42bis del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii. con nota n. 550120 del 04/08/2022, notificato alla Ditta destinataria nelle forme di legge;
- le osservazioni pervenute dalla Ditta;
- Che, in seguito alla redazione ed approvazione dei tipi di frazionamenti delle aree interessate dall'esecuzione dei lavori sopra indicati, le stesse sono state catastalmente individuate.

### **VALUTATO**

- Che permangono e perdurano, ad oggi, le rilevanti ragioni di interesse pubblico (esistenza della strada statale e rientro della strada ad Anas a decorrere dal 10.5.2021) che giustificano l'emanazione del presente atto;
- Che la restituzione al proprietario dei beni occupati non è percorribile;
- I contrapposti interessi delle parti, e cioè l'interesse della ditta proprietaria a ritornare nel pieno godimento del bene da un lato, e l'interesse della collettività alla fruizione della infrastruttura nei termini sopra descritti, dall'altro;
- Che non esistono ragionevoli alternative all'emanazione del presente atto;
- Che occorre, pertanto, ottenere il provvedimento di acquisizione a favore del "DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO STRADE Proprietario - ANAS S.p.A. Concessionaria", del terreno sopra descritto;
- Che con gli indennizzi da depositare, si compensano il pregiudizio patrimoniale, il pregiudizio non patrimoniale, l'occupazione senza titolo così come disposto dal comma 1 dell'art. 42bis del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii. e l'occupazione legittima della durata di due anni;

### **DISPONE**

1. I "visto" e i "considerato" e tutto quanto sopra riportato sono parte integrante e sostanziale del presente atto
2. L'acquisizione, ai sensi dell'art. 42bis del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii. al "DEMANIO DELLO STATO RAMO STRADE proprietario - ANAS S.p.A. Concessionaria" delle aree intestate alla ditta: Franco Talpone nato ad Alessandria il 02/10/1943, C.F. TLPFNC43R02A182P in qualità di proprietario, iscritte nel Nuovo Catasto Terreni come di seguito elencate :
  - Comune di Alessandria fg 269 part. 27 di mq 620;
  - Comune di Alessandria fg 96 part.60 di mq 260;
  - Comune di Alessandria fg 93 part. 62 di mq 65;
  - Comune di Alessandria fg 93 part. 69 di mq 1120;
  - Comune di Alessandria fg 93 part. 67 di mq 3080;
  - Comune di Alessandria fg 93part. 65 di mq 1750;
  - Comune di Alessandria fg 92 part. 452 di mq 3760;
  - Comune di Castellazzo Bormida fg 13 part. 288 di mq 290;
  - Comune di Castellazzo Bormida fg 13 part. 336 di mq 220;
  - Comune di Castellazzo Bormida fg 13 part. 27 di mq 3000;
3. La liquidazione dell'indennizzo per:

- pregiudizio patrimoniale, corrispondente al valore venale del bene per € 37.962,20 (euro trentasettemilanovecentosessantadue/20);
- pregiudizio non patrimoniale, forfetariamente liquidato nella misura del 10% del valore venale per un totale di € 3.796,22 (euro tremilasettecentonovantasei/22);
- occupazione senza titolo pari ad € 81.618,73 (euro ottantunomilaseicentodiciotto/73), computati a titolo risarcitorio nella misura degli interessi del 5% annuo sull'indennizzo patrimoniale per la durata dell'occupazione stessa (dal 03/01/1979 al 31/12/2022);
- occupazione temporanea legittima pari ad € 6.327,03 (euro seimilatrecentoventisette/03) calcolati ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 327/01;

a cui dovranno essere detratti:

- acconto liquidato pari a € 38.467,77 (trentottomilaquattrocentosessantasette/77);
  - Interessi legali sul predetto acconto dal 15/01/1982 al 31/12/2022 (art. 42 bis comma 2) pari a € 59.242,92 (cinquantanovemiladuecentoquarantadue/92);
4. Il passaggio del diritto di proprietà alla sottoscrizione del presente atto e contestuale pagamento delle somme dovute determinate complessivamente in € 31.993,49 (trentunomilanovecentonovantatre/49);
  5. Il pagamento della somma di € 31.993,49 (trentunomilanovecentonovantatre/49) entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla emissione del presente atto, mediante deposito definitivo amministrativo;
  6. La notifica del presente atto ai proprietari, nelle forme degli atti processuali e civili;
  7. La trascrizione del presente atto presso, l'Agenzia delle Entrate - Sezione Territorio Conservatoria dei Registri Immobiliari, e la sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Avverso il presente atto di acquisizione può darsi ricorso secondo quanto disposto dall'art. 53 del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii.

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA TERRITORIALE  
(DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI)  
(Ing. Angelo GEMELLI)**

Gamo